



**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**Sentenza CF 4/22**

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di settembre, in collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Federale d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Pres. Silvestro Maria Russo	Relatore
Cons. Federico Di Matteo	Componente
Pres. Raffaele Potenza	Componente
Cons. Carlo Schilardi	Componente

Nel reclamo (CF3/22) in appello presentato dalla Procura federale avverso la sentenza 19/22 emessa dal Tribunale Federale nei confronti del sig. Riccardo Maggi (proc.CF3/22), ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

1. – Il 1° febbraio u.s., il sig. Markus EBNER (lic. ACI n. 324421 – organizz. internaz. K), n. q. di licenziato e Presidente della A.S.D. Trentina Karting, ha segnalato alla Procura federale ACI un ragionevole dubbio in ordine ai dati anagrafici del sig. Riccardo Maggi, asseritamente titolare di una licenza “assistente meccanico” (lic. n. 486185 K) rilasciata dall'ACI di Bari il 18 gennaio 2022, in base alla CI Com. Bari n. AT 6278599 del 14 giugno 2016 (data di nascita 28 agosto 1974).

In particolare, tal segnalazione ha reso noto che: a) il sig. Maggi appare esser residente in Predazzo (TN), ma senza aggiornamento di detta CI; b) egli è titolare per il 2022 della lic. n. 406239 (concorrente/conducente K) e della lic. n. 422490 (assistente meccanico K), ma come residente in Predazzo; c) queste ultime son scadute e tuttora non rinnovate, per mancato pagamento di un'ammenda ed egli è sospeso dall'attività sportiva; d) tali licenze son state ottenute previa presentazione, da parte del Maggi,



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

della CI Com. Bari n. AX 1080988, nato il 23 gennaio 1983; e) oltre a talune anomalie sull'indirizzo ed il codice fiscale, la lic. n. 486185 è stata rilasciata solo pochi giorni dopo la comunicazione della predetta ammenda e della sospensione delle citate licenze intestate al Maggi (tutti documenti in atti).

A seguito di ciò e riassunti brevemente tali fatti, il 28 aprile 2022 la Procura federale ha deferito il Maggi in giudizio innanzi al Tribunale federale ACI. Tanto in relazione alle vicende segnalate, ma pure grazie al certificato reso dal Comune di Bari, che rende nota l'esistenza del solo Riccardo Maggi nato il 23 gennaio 1983, inesistente essendo all'anagrafe un Riccardo Maggi nato il 29 agosto 1974. La Procura basa il citato deferimento pure sulla somiglianza delle fotografie applicate nelle due CI, nonché dall'identità dei segni distintivi delle persone, onde, per il principio del "*più probabile che non*", si ritiene accertato che il titolare delle licenze sospese sia la stessa persona che ha ottenuto la lic. n. 486185, essendo il documento 1974 frutto di un'evidente manomissione del titolo originale e legittimo. Dal che il deferimento, determinato da una gravissima violazione delle norme di lealtà sportiva.

Nelle more l'ACI ha disposto la sospensione amministrativa di tutti i titoli afferenti al sig. Maggi.

2. – Con sentenza n. 19 del 24 maggio 2022, l'adito Tribunale ha assolto il Maggi da ogni addebito, per insufficienza di prove.

Per quanto qui di rilevante interesse, il Giudice di prime cure ha precisato: A) l'avvenuta descrizione d'una complessa vicenda, qual quella in esame, ma senza fornire elementi specifici «... *ed equitativamente rassicurant(i) rispetto ai profili essenziali, avuto riguardo, cioè, se, come e quando il MAGGI abbia contraffatto il documento de quo e/o lo abbia utilizzato a seguito della contraffazione, o a prescindere da essa...*»; B) la certezza del solo fatto del rilascio della licenza per *assistente meccanico* sulla base d'un documento contraffatto (una carta d'identità) recante l'indicazione di un soggetto inesistente e l'intervenuto utilizzo dello stesso, presumibile per il ricorrere di speciali circostanze, nessuna delle quali concretamente probatoria; C) l'assenza di riscon-



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

tri obiettivi idonei a ricondurre, oltre ogni ragionevole dubbio, fatti ed atti alla responsabilità attiva del MAGGI, in particolare da parte dell'AC di Bari che, pur avendo rilasciato direttamente il documento, non ha saputo fornire elementi conoscitivi utili alla ricostruzione del caso, elementi che, se assunti, avrebbero potuto meglio illuminare l'intera vicenda; D) l'omesso esperimento di un'attività volta a confrontare un'eventuale corrispondenza soggettiva della sottoscrizione apposta nelle diverse licenze, ossia volta ad appurare che i documenti fossero sottoscritti da uno stesso soggetto, né un accertamento sulla presenza effettiva del Maggi durante le competizioni sportive.

3. – Appella quindi la Procura federale, col ricorso in epigrafe, deducendo l'errore dell'impugnata sentenza per:

1) – non aver colto come già dal 18 gennaio u.s. v'è copia della richiesta alla sig. Paola Como di ACI Bari per il rinnovo 2022 della licenza di assistente meccanico con la relativa ricevuta di bonifico della somma di € 10,00, richiesta effettuata da soggetto indicatosi come Riccardo Maggi che già il 29 settembre 2021 (cioè pochi giorni dopo l'irrogazione della sanzione pecuniaria: 8 settembre 2021), l'aveva proposta allegandovi copia d'un altro bonifico e la CI di Riccardo Maggi nato a Bari il 29 agosto 1974 (dove l'istanza d'acquisizione di tali atti al presente giudizio), né aver considerato l'irrilevanza dell'assunto per cui l'appellato non si sarebbe da tempo recato in Bari (egli ha richiesto la licenza "falsa" via e-mail da Predazzo e ha pagato il relativo bonifico in una banca colà ubicata, dove, cioè, vive il sig. Maggi);

2) – l'omessa considerazione che, in via istruttoria, la Procura appellante ha prodotto agli atti le citate licenze (deposito integrativo prima dell'udienza del 24 maggio 2022), onde il Tribunale avrebbe potuto apprezzare in via autonoma la comparazione dei documenti (tra cui il fatto d'anteporre il cognome al nome), ferma la facoltà accordata al Tribunale dall'art. 36 RGS l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (compresa la CTU: co. 4) e d'ogni altro accertamento;

3) – l'impossibilità del tracciamento dell'appellato durante le manifestazioni sportive, essendo ciò previsto solo per piloti, ufficiali di gara ed organizzatori e non anche di un



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

assistente meccanico, che può accedere liberamente al circuito e al parco chiuso, donde la non essenzialità di tal verifica ai fini della responsabilità, o meno, dell'appellato.

Resiste in giudizio il sig. Maggi, il quale conclude in modo articolato per la sua estraneità alla vicenda in esame, mercé anche denuncia penale contro ignoti per l'uso dei suoi strumenti informatici, nonché per il riscontrato smarrimento della propria CI, fermo in ogni caso l'avvenuto pagamento (14 aprile u.s.) dell'ammenda per la sospensione delle licenze, poi riottenute.

L'appellato chiede altresì accertamenti in ordine all'uso illecito della propria e-mail ed a qual soggetto questo provenisse.

4. – Sono manifestamente inammissibili le questioni sollevate dall'appellato in ordine alla di lui denuncia penale per l'uso indebito di suoi strumenti informatici, trattandosi di questioni penalmente rilevanti, come tali estranee alla cognizione di questa Corte federale e non conoscibili neppure in via incidentale. Analogamente si deve concludere circa la denuncia di smarrimento della CI attorea, con la precisazione che costano in atti, ai fini della presente controversia, le copie dei due documenti d'identità presso ACI Bari, riconducibili all'appellato e utilizzate nei (leggasi: allegate ai) due procedimenti di rilascio licenze di assistente meccanico di cui alle premesse in fatto, donde la superfluità d'ogni ulteriore acquisizione o disamina sul punto.

Neppure può esser inteso a guisa di ravvedimento operoso il pagamento dell'ammenda, peraltro doveroso e ritardato, essendo quest'ultima l'*occasione* dell'illecito atto-reo, non già il presupposto giuridico necessario di quanto contestatogli. In pratica, l'uso del documento contraffatto è un illecito in sé e per sé (cioè qual evidente aperta violazione delle norme di lealtà sportiva), che concerne la condotta del tesserato tanto nell'attività di gara, quanto nei suoi rapporti procedurali con ACI-Sport. Tutto ciò indipendentemente dalle ragioni immediate che abbiano spinto l'appellato a tentare il doppio tesseramento abusivo, che possono variare dall'evasione del pagamento dell'ammenda alla volontà di non restare escluso dalla presenza nelle gare (ed il tesseramento come tecnico ne è uno dei tanti indizi concordanti).



5. – L'appello è fondato e va accolto, con contestuale riforma integrale della sentenza qui impugnata.

Quanto al primo mezzo di gravame, a ragione la Procura federale a censurare come il Giudice di prime cure non abbia saputo valorizzare gli indizi gravi, precisi e concordanti della duplice richiesta dell'appellato d'acquisire, in regime di sospensione, altre licenze ACI-Sport. Invero, la documentazione prodotta in ciascuno dei due procedimenti presso AC Bari, entrambe gestiti da remoto in un lasso di tempo non lungo (tra settembre 2021 e gennaio 2022) ma tale da non far immediatamente percepire allo sportello telematico tal indebita duplicazione, è ben chiara e non torna utile al Maggi. Invero: a) la richiesta della seconda licenza via e-mail da Predazzo e l'avvenuto pagamento del relativo bonifico in un istituto di credito là ubicato, sono originati dal medesimo luogo ove vive il sig. Maggi; b) fino a prova contraria dirimente (qui non offerta né in primo grado, né in appello), entrambe siffatte istanze sono riconducibili al sig. Maggi, tenuto conto della gestione telematica dei bonifici, peraltro entrambi di modestissima entità, sul proprio numero di conto corrente e delle connesse istanze, fatti, questi, tali da rendere ragionevolmente improbabile ed implausibile ogni diversa ricostruzione; c) di conseguenza è irrilevante l'assunto, peraltro di diabolica dimostrazione, del Maggi circa il lungo tempo trascorso senza che egli si sia recato a Bari.

5.1. – Giova rammentare che il *thema decidendum* della causa, come definito dal deferimento del Maggi da parte della Procura odierna appellante s'è basato su due dati di fatto, oltre alle vicende segnalate il 1° febbraio 2022: a) il certificato reso dal Comune di Bari, che rende nota l'esistenza del solo Riccardo Maggi nato il 23 gennaio 1983 (quindi non esiste all'anagrafe un Riccardo Maggi nato il 29 agosto 1974); b) la somiglianza delle fotografie applicate nelle due CI, nonché dall'identità dei segni distintivi delle persone.

Già questi soli dati avrebbero dovuto indurre il Tribunale, ove mai ve ne fosse stato ancora bisogno, ad esperire tutti i mezzi istruttori sulle fotocopie e sui bonifici, onde, per il Collegio ricercare il come, il quando e il perché il Maggi abbia contraffatto detta



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

sua CI, lo s'è già detto, non è dirimente. Vi sono piuttosto indizi gravi, precisi e concordanti (la presenza del Maggi alla manifestazione di kart segnalata dal sig. Ebner; la sussistenza di due diverse procedure di rilascio della licenza; le modalità d'uso delle due fotocopie della carta d'identità del Maggi; la materiale sovrapposibilità delle due istanze e dei bonifici) da cui poter dedurre ragionevolmente che il titolare delle licenze sospese sia stato la stessa persona che ha ottenuto la lic. n. 486185.

Dal che la fondatezza pure del secondo motivo d'appello, poiché il Giudice di prime cure, soffermandosi sulla ricerca di prove sicure sulla responsabilità personale attiva del Maggi oltre ogni ragionevole dubbio e sull'inidoneità dell'AC Bari a fornire elementi conoscitivi utili alla ricostruzione del caso, incorre in un'omessa motivazione sul materiale probatorio offerto dalla Procura federale e in una contraddizione sulla valutazione della condotta dell'appellato.

Invero, sul primo aspetto, va tenuto conto che la Procura appellante aveva prodotto agli atti di causa le due citate licenze, donde l'obbligo del Tribunale di pronunciare su tali documenti ed effettuare la disamina e valutarne l'efficacia probatoria. In secondo luogo, il Tribunale, a fronte di tal serio principio di prova offerto dalla Procura ed a fronte dei vari indizi convergenti sull'attività del Maggi, avrebbe dovuto esercitare la propria autonoma attività istruttoria ai sensi dell'art. 36 RGS, sull'assunzione di qualsiasi mezzo di prova (compresa la CTU). Infine, si può discettare se vi sia un qualche aspetto di non ottimale organizzazione nell'AC Bari, ma non dovrebbe sfuggire che, a parte l'evidente tentativo d'induzione in errore dell'ufficio da parte del Maggi, l'inculpato è quest'ultimo, non già gli uffici territoriali dell'ACI che, come s'evince dagli atti di causa e non tenuti a conoscere personalmente l'appellato, hanno ricevuto le citate due istanze e ne hanno debitamente conservato i fascicoli delle due istanze e li hanno trasmessi alla Procura ed al Collegio.

La contraddizione s'invera tra la predicata assenza di riscontri oggettivi sulla predetta responsabilità attiva del Maggi nella contraffazione e l'uso della CI "falsa" e la constatazione del solo fatto, in sé certo, del rilascio della licenza per assistente mecca-



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

nico sulla base d'un documento contraffatto.

Ora, per un verso, sapere se e come l'appellato abbia contraffatto il documento s'appalesa inutile petizione di principio, perché il Maggi ha ottenuto una prima licenza sulla scorta del proprio documento genuino. Pare allora al Collegio vano disputare su tal rilascio che non è smentito in fatto e non è ripudiato dal Maggi e, del pari, ne ha ottenuto un secondo con quello contraffatto, e anche questo è un dato di fatto non controverso. Per altro verso, neppure giova l'assunto del Tribunale sulla contraffazione in sé, perché la carta d'identità contraffatta, basta compararla con quella genuina, come dedotto in sede di deferimento è *ictu oculi* identica a quest'ultima (nella forma, nei timbri, nella fotografia, addirittura nelle macchie di usura) e ne differisce per il numero identificativo, per l'indirizzo e per la data di nascita del "falso Maggi". Sicché, per AC Bari (ma anche per il Collegio, alla luce dei fatti concordanti), in assenza dell'interessato in persona e di ulteriori riscontri documentali oggettivi, non sarebbe stato possibile riconoscerne la contraffazione che, agli occhi del Collegio, appare esser stata compiuta da fotocopia a fotocopia.

– Anche il terzo motivo d'appello va condiviso.

In sostanza, la Procura appellante si duole che l'impugnata sentenza abbia imposto, qual elemento probatorio dirimente a carico del Maggi, d'effettuare un tracciamento durante le manifestazioni sportive, al fine di dimostrarne l'uso indebito delle licenze illecitamente acquisite. Tuttavia, tal tracciamento (in pratica, la registrazione delle presenze dei licenziati durante le gare) è previsto solo per piloti, ufficiali di gara ed organizzatori. Si tratta, cioè di quei licenziati i quali, interessati a passaggi di qualifica, hanno la necessità di mantenere i dati registrati anche a distanza di tempo. Ciò non si ha per altre categorie di licenziati, compresi i meccanici, i quali accedono alle gare solo con l'esibizione del tesserino, al circuito ed al parco chiuso.

Condivide comunque il Collegio la non essenzialità d'una tal verifica ai fini della responsabilità, o meno, dell'appellato e, quand'anche ciò servisse, già sarebbe potuta bastare la segnalazione del sig. Ebner a carico del Maggi, presente ad una gara come



Automobile Club d'Italia

**SPORT**

meccanico, pur se in stato di sospensione.

6. – In definitiva, il reclamo in epigrafe va accolto, con conseguente applicazione della sanzione della sospensione biennale e con l'applicazione di quella pecuniaria, nei termini di cui al dispositivo.

**P.Q.M.**

Accoglie il reclamo e per l'effetto applica la sanzione della sospensione delle licenze del sig. Maggi per anni 2 e l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Così deciso in videoconferenza il 30 settembre 2022.

Il Relatore

(Silvestro Russo)

Il Presidente

(Claudio Zucchelli)